SI informa che in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione Civile del 15/6/2010 n. 14389 e della sentenza CTP di Brescia n. 107-15-11 il contribuente che vive abitualmente in un immobile non ha diritto all'esenzione ICI prevista per l'abitazione principale se il resto della famiglia dimora in un altro immobile a meno che non venga dimostrata la frattura del rapporto coniugale con provvedimento di separazione o divorzio.